



UFFICIO DEL SINDACO

Prot.

Chiavari, 20 maggio 2020

ORDINANZA N. 19/2020

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 18/2020 del 18 maggio 2020 contenente le prescrizioni valide sino alle ore 24.00 del 2 giugno 2020;

Ritenuto opportuno armonizzare quanto più possibile le prescrizioni con gli altri Comuni del Comprensorio;

Considerato, peraltro, che gli uffici comunali stanno provvedendo a studiare le modalità di gestione e fruizione delle spiagge e che alcuni stabilimenti potranno adeguarsi alla normativa prima del 2 giugno 2020;

Ritenuto, pertanto, opportuno per sopraesposte considerazioni rendere valide le prescrizioni della propria precedente ordinanza sino alle ore **24.00 di giovedì 28 maggio 2020**;

Visto l'Art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza sindacale è stata svolta dal Comandante della Polizia Locale Dott. Federico Luigi Defranchi Bisso in qualità di responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

Fino alle ore 24:00 di giovedì 28 maggio 2020 sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

- Restano chiuse al pubblico, e quindi interdette all'accesso, tutte le spiagge di Chiavari, con l'esclusione del personale degli stabilimenti balneari per l'attività di sistemazione ed allestimento delle strutture in vista della prossima stagione balneare, nonché per gli altri interventi di pulizia e/o ripascimento debitamente autorizzati e per il transito di coloro che vi si recano per lo svolgimento di attività sportive o passeggiate motorie previste nell'Ordinanza Regionale n. 25/2020 (ad esempio: windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca ecc.).



UFFICIO DEL SINDACO

- E' vietato l'utilizzo degli attrezzi ginnici pubblici collocati nella passeggiata a mare.
- È vietato l'accesso a tutti i parchi nonché a tutte le aree attrezzate con giochi per bambini.
- L'utilizzo delle panchine è consentito ad una persona per volta o a gruppi di familiari conviventi.
- L'accesso a tutti i locali aperti al pubblico (esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, ecc.), a tutti i mercati, all'area pedonale del Centro Storico e ad ogni altro luogo dove si verifica l'accesso generalizzato di persone, deve avvenire indossando apposita mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso. È comunque obbligatorio portare con sé la mascherina od altri dispositivi di protezione individuale ed indossarli in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere un distanziamento tra le persone di almeno mt. 1,00. Nel corso di attività sportive individuali la distanza interpersonale è di mt. 2. Sono comunque esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
- L'utilizzo in maniera impropria dei sistemi di protezione (ad esempio lasciando scoperto il naso) equivale, ai fini della sanzione, al mancato utilizzo degli stessi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. da proporsi nei termini di legge.

Visto: per la regolarità Amm.va

IL COMANDANTE P.L.
(Federico Luigi Defranchi Bisso)



IL SINDACO
(Marco Di Capua)